

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPPELLINI, ARNONE, SIGNORI e GATTO Vincenzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1972

#### Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — La VI legislatura trova ancora insoluto il problema del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza e tuttora lacerante il dramma di un numero sempre crescente di giovani, i quali sono costretti ad affrontare il duro carcere militare per mantenere fede alle proprie convinzioni contrarie al ricorso alla violenza e all'uso delle armi. Eppure si tratta di un problema che si dibatte sin dai tempi dell'Assemblea costituente, che è stato agitato nel corso di tutte le precedenti legislature attraverso molteplici iniziative parlamentari e che nel corso della precedente legislatura è stato ampiamente esaminato, tanto che sembrava potesse finalmente giungere a soluzione. Infatti il Senato, dopo un approfondito dibattito, nella seduta del 27 luglio 1971, aveva approvato un disegno di legge, che però, per l'anticipato scioglimento delle Camere, non è riuscito a riportare l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. È perciò assolutamente necessario che senza ulteriori indugi si ponga termine ad una situa-

zione che non può essere oltre tollerata, sia ed essenzialmente per il rispetto che si deve alle convinzioni di quanti sono radicalmente contrari all'uso delle armi, sia per il buon nome dell'Italia che non può, su questo problema, rimanere ancora allineata alle posizioni di Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Sud-Africa, sia per il prestigio del Parlamento, che non può essere isterilito in vuote accademie ma deve essere posto in grado di risolvere i problemi che travagliano la coscienza del Paese.

Poichè il problema è stato, come si è accennato, approfondito nel corso della precedente legislatura, riteniamo di poter qui prendere le mosse dalle conclusioni di quel dibattito, dal quale era emersa l'assoluta compatibilità del riconoscimento dell'obiezione di coscienza con le norme costituzionali.

Su questo punto, ormai acquisito, non riteniamo di doverci soffermare. Vogliamo solo ribadire che, pur convinti fautori del

riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, siamo recisamente contrari al servizio militare volontario, che sostituirebbe ad un esercito popolare una milizia mercenaria con grave pericolo per la società e le sue istituzioni.

Di qui la necessità della ricerca di una soluzione che consenta di soddisfare entrambe queste esigenze e di rispettare così tanto l'articolo 2 quanto l'articolo 52 della Costituzione.

Il nodo risiede nel mezzo per dare ingresso nel nostro ordinamento solo all'obiezione di coscienza vera, seria, radicata, quella per la quale molti giovani attualmente affrontano i rigori del codice militare, e non per introdurre un facile espediente di evasione dal dovere del servizio militare, ciò che finirebbe per realizzare le condizioni, assolutamente da evitare, dell'esercito di mestiere.

A questo fine il disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura prevedeva e altre iniziative parlamentari continuano a proporre, una sorta di esame della serietà dell'obiezione di coscienza affidata al giudizio di una commissione. È un sistema a nostro avviso insoddisfacente per molteplici ragioni, che sono state già illustrate nelle relazioni che accompagnano altre iniziative parlamentari: in particolare perchè è difficile se non impossibile giudicare della rispondenza delle esternate convinzioni alla coscienza di chi le professa e perchè i più scaltri e smaliziati riuscirebbero agevolmente a preconstituirsì prove delle quali i più genuinamente convinti naturalmente non avvertono la necessità, essendo per essi il rifiuto della violenza in ogni circostanza un moto dell'animo, che potrebbe anche non avere avuto occasione di concretamente esternarsi.

Riteniamo perciò che debba darsi credito alla dichiarazione resa dall'interessato di essere in ogni circostanza contrario all'uso delle armi. Tuttavia poichè una qualche garanzia è necessaria, al riguardo ci sembra sufficiente da un lato richiedere che l'obietto non risulti titolare di porto d'armi, ovvero fabbricante o commerciante di armi e munizioni o condannato per detenzione

abusiva di armi e munizioni e dall'altro prevedere la decadenza dell'esonero dal servizio militare qualora successivamente l'obietto si ponga in una delle condizioni che se fossero preesistite avrebbero impedito di dare credito alla sua dichiarazione.

D'altra parte l'obietto, esonerato dalla prestazione del servizio militare, è tenuto ad un servizio alternativo, che non è aprioristicamente configurabile come meno oneroso di quello militare. A questo proposito, anzi, per eliminare ogni dubbio, e pur con notevoli perplessità, ci è parso di dover mantenere fermo il principio, del resto già accolto nella legge Pedini-Pieraccini che riconosce come sostitutivo del servizio militare il servizio civile nei Paesi sottosviluppati, di una maggiore durata del servizio civile rispetto a quello militare.

In questi termini e con le suddette garanzie riteniamo che l'obiezione di coscienza possa trovare adeguato riconoscimento nel nostro ordinamento senza impingere sul dovere del servizio militare e in modo da consentire l'utilizzazione degli obiettori di coscienza in un servizio civile, le cui finalità sociali sono di intuitiva evidenza.

Non si è ritenuto di poter prevedere come alternativo un servizio militare non armato, che per il suo carattere strumentale e sussidiario costringerebbe l'obietto a persistere nel rifiuto e non risolverebbe quindi il problema; anzi si è chiarito che l'obietto non può in alcun modo essere utilizzato per attività strumentali o sussidiarie di quelle militari.

Opportune disposizioni transitorie sono volte infine a sdrammatizzare la condizione di quanti hanno già fatto professione dell'obiezione di coscienza o ne hanno difeso il valore etico e sociale.

Onorevoli senatori, questo contributo alla soluzione di un problema drammatico ed annoso ci è parso doveroso, e come tale lo affidiamo al vostro esame e alle vostre critiche, pronti, come sempre, ad un sereno e ragionato confronto, senza preconcetti e senza pregiudizi, ma col fermo proposito che la VI legislatura porti sollecitamente al suo attivo il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

I cittadini che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2, hanno diritto all'esonero dal servizio militare come obiettori di coscienza.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa all'autorità militare competente, la quale è tenuta a riceverla, a rilasciarne immediatamente copia all'interessato e a trasmetterne altra copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i provvedimenti di cui all'articolo 5.

Essa produce l'effetto di far cessare l'obbligo della presentazione alle armi o della prestazione del servizio militare dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è resa.

**Art. 2.**

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano ai cittadini che siano titolari di porto d'armi o abbiano cessato di esserlo da meno di un anno nonchè ai cittadini che siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Parimenti le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano ai fabbricanti e commercianti di armi e munizioni, anche se abbiano cessato dall'attività.

**Art. 3.**

Ai cittadini esonerati dal servizio militare come obiettori di coscienza è fatto divieto di portare, detenere, fabbricare o commerciare armi e munizioni.

Chi trasgredisce i divieti di cui al comma precedente decade definitivamente dall'esonero ed è immediatamente tenuto alla prestazione del servizio militare.

#### Art. 4.

I cittadini esonerati dal servizio militare come obiettori di coscienza sono tenuti alla prestazione di un servizio civile per la durata di almeno due anni continuativi.

In attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale, il servizio di cui al comma precedente sarà prestato presso organismi ed enti dipendenti o sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio civile non potrà comportare l'obbligo di portare armi e non potrà essere utilizzato ai fini di lucro, per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero o per attività che abbiano relazione con la preparazione bellica.

#### Art. 5.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ricevuta dall'autorità militare competente la copia della dichiarazione di cui all'articolo 1, provvede alla destinazione dell'obiettore di coscienza presso uno degli organismi od enti di cui all'articolo precedente.

#### Art. 6.

Il servizio civile è equiparato agli effetti del trattamento economico a quello militare.

#### Art. 7.

Valgono per il rinvio del servizio civile le norme per il rinvio del servizio militare.

## Art. 8.

Decade definitivamente dall'esonero dal servizio militare chi omette senza giusto motivo di presentarsi, entro quindici giorni da quello stabilito, all'organismo o ente cui è stato assegnato.

## Art. 9.

L'obiettore di coscienza che rifiuta il servizio civile è punito per una sola volta con la reclusione da uno a due anni.

## Art. 10.

Coloro i quali falsamente dichiarino di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 sono puniti con la reclusione da tre a sei mesi.

## Art. 11.

La dichiarazione di cui all'articolo 1 può essere resa anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia oggetto di procedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1, o sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena.

## Art. 12.

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressioni agli obblighi militari commessi per i motivi di cui all'articolo 1.

Il tempo trascorso dal cittadino, così condannato, in stato di detenzione, sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo cui sarà destinato; se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato

superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto ed illimitato.

Art. 13.

Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 14.

All'onere della presente legge si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.